

CODICE DEONTOLOGICO FIDUCIARI|SUISSE SEZIONE TICINO

I. Scopo

1. Allo scopo di
 - preservare ed accrescere la professionalità;
 - mantenere principi unificati per l'esercizio della professione;
 - conservare il rapporto di fiducia esistente con i clienti, le autorità ed i terzi;
 - sviluppare la lealtà fra i soci delle Sezioni;i membri della sezione ticinese di FIDUCIARI|SUISSE si assoggettano al presente codice deontologico, richiamando parimenti lo specifico regolamento vigente sul piano nazionale.
2. Ogni membro si impegna a far rispettare tali regole, dai suoi collaboratori e dai suoi mandatari, e risponderà personalmente delle infrazioni commesse contro le stesse da questi ultimi, ove non dimostri di aver preso ogni precauzione possibile dopo l'assunzione, di aver trasmesso loro valide istruzioni ed esercitato una costante sorveglianza.

II. Principi che regolano l'esercizio della professione

3. Il membro di FIDUCIARI|SUISSE si impegna ad esercitare la sua professione in modo attento e scrupoloso, comportandosi coerentemente con la sua posizione di fiduciario nei confronti di clienti, autorità e terzi e rendendosi quindi meritorio della qualifica di fiduciario e membro di FIDUCIARI|SUISSE.
4. Il membro di FIDUCIARI|SUISSE esercita la sua attività in modo autonomo, rinunciando a quelle attività che potrebbero compromettere il buon nome della professione o ledere la fiducia accordatagli dai suoi mandanti, autorità o terzi. Egli rinuncerà inoltre a sfruttare i mandati conferitigli per interessi personali.
5. Il membro di FIDUCIARI|SUISSE si occupa solo dei mandati ritenuti leciti in relazione alle vigenti leggi. Nello svolgimento dei suoi compiti rispetta i principi stabiliti per i vari settori della sua attività. In particolare sono qui richiamate le disposizioni della legge sul riciclaggio di denaro (LRD).
6. Il membro di FIDUCIARI|SUISSE esegue lealmente i mandati affidatigli impegnandosi alla loro corretta esecuzione mediante l'applicazione di tutte le sue conoscenze professionali. Egli rifiuterà quei mandati a cui non può in tutta coscienza dar seguito.
7. Il membro di FIDUCIARI|SUISSE è tenuto, a richiesta del cliente, a rendergli conto senza ritardi della gestione degli affari di cui è stato incaricato, ove ciò già non sia previsto dal mandato stesso. Se durante l'esecuzione si verificassero situazioni con possibili conseguenze negative per il mandante, lo stesso dovrà essere immediatamente avvertito.
8. Il membro di FIDUCIARI|SUISSE riversa ai beneficiari, entro un termine appropriato, gli importi incassati e riferiti agli incarichi ricevuti dal suo mandante. Egli è autorizzato a dedurre l'ammontare corrispondente ai suoi onorari.
9. Al termine del mandato il membro di FIDUCIARI|SUISSE consegna al suo mandante, entro un termine appropriato, tutti i documenti relativi all'incarico.

10. Il membro di FIDUCIARI|SUISSE, in linea di principio applica le tariffe d'onorario consone al mandato svolto e stabilite in base alla propria struttura aziendale. Ove il suo mandante lo richiedesse, allestirà gratuitamente un conteggio dettagliato. Se una controversia sugli onorari causa una procedura presso i competenti organi di FIDUCIARI|SUISSE e fintanto che tale procedura è in corso, il fiduciario membro di FIDUCIARI|SUISSE rinuncerà, eccezione fatta per i casi urgenti, ad adire le vie legali contro il suo cliente.

III. Obbligo di conservare il segreto

11. Il membro di FIDUCIARI|SUISSE è tenuto al segreto per tutto ciò che ha appreso nell'esercizio della sua professione relativamente al suo mandante o a terzi, come pure per ciò che gli viene confidato. Il suo personale ed i suoi mandatari sono sottoposti al medesimo obbligo di discrezione.
12. L'obbligo del segreto inizia nel momento in cui il fiduciario od i suoi collaboratori aprono un incarto e continua anche dopo la fine del mandato.
Esso termina solo ove i fatti relativi al mandato siano conosciuti al pubblico o su autorizzazione del mandante.
13. L'obbligo del segreto professionale è soppresso:
- a) quando le disposizioni legali non ne consentono l'applicazione e costringono il fiduciario ed i suoi collaboratori a rilasciare dichiarazioni davanti alle competenti autorità;
 - b) quando il fiduciario è espressamente dispensato dall'obbligo di conservarlo;
 - c) quando la salvaguardia dei propri interessi o la sua difesa lo esigono, fatta eccezione per le disposizioni legali contrarie.

IV. Il membro di FIDUCIARI|SUISSE ed i suoi colleghi

14. Il fiduciario membro di FIDUCIARI|SUISSE si comporta lealmente con tutti i membri delle varie Sezioni di FIDUCIARI|SUISSE.
15. Egli si astiene dal sottrarre coscientemente sia clienti che collaboratori ai suoi colleghi membri di FIDUCIARI|SUISSE.
16. In linea di principio il fiduciario membro di FIDUCIARI|SUISSE informa il suo collega di associazione se constata di aver ripreso un suo mandato.

V. Infrazioni

17. Un comportamento riprovevole di un membro sezionale, può essere sanzionato dalla commissione deontologica nella misura seguente:
- avvertimento;
 - multa fino a CHF 10'000.--;
 - proposta di esclusione del membro dalla Sezione FIDUCIARI|SUISSE di appartenenza.

Multa ed esclusione possono essere cumulate.

18. La procedura relativa alla commissione deontologica è stabilita da apposito regolamento vigente sul piano nazionale.

19. La commissione deontologica può rinunciare all'applicazione di sanzioni se constatata che il competente organo sezionale, l'autorità cantonale di sorveglianza, altre autorità di controllo o giudiziarie, hanno già preso misure contro il membro di FIDUCIARI|SUISSE per controversie sugli onorari o per comportamento riprovevole di quest'ultimo.
20. Il presente codice deontologico si basa sul Regolamento deontologico di FIDUCIARI|SUISSE valido a livello nazionale ed approvato dall'assemblea dei delegati di Lugano del 24 ottobre 2009.

Il presente Codice Deontologico è stato approvato dall'assemblea generale di FIDUCIARI|SUISSE, Sezione Ticino, del 13 novembre 2009 e modificato in occasione dell'assemblea ordinaria del 19 ottobre 2012.

FIDUCIARI|SUISSE - Sezione Ticino

Il presidente:

Franco Pozzi

Il segretario:

Dr. Angelo Colombini